SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1998, n. **328.**

Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede la nomina di giudici onorari aggregati, da destinarsi alle sezioni stralcio, nel numero di mille;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 30 luglio 1998, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la data di entrata in funzione delle sezioni stralcio;

Considerato che, a causa della scarsità delle domande presentate, il numero di giudici onorari aggregati nominati dal Consiglio superiore della magistratura risulta, allo stato, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla citata legge istitutiva delle sezioni stralcio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla modifica dei requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato, al fine di assicurare la piena e sollecita funzionalità delle sezioni stralcio;

Visto l'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica della predetta disposizione, nella parte inerente al luogo di svolgimento della prova preliminare per il concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire, nell'immediato futuro, un nuovo concorso ed all'attuale indisponibilità di altre sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo scopo;

Visto l'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una disciplina transitoria, al fine di ovviare alle rilevanti difficoltà determinate dall'applicazione di termini di decadenza in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti già presentata alla data di entrata in vigore della citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «anche se a riposo» sono inserite le seguenti: «o iscritti negli albi speciali».

2. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «materie giuridiche.» sono aggiunte le seguenti: «, laureati in giurisprudenza;».

3. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* i notai anche in pensione.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h-bis)* i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vecchiaia o anzianità, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio.».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«*4.* Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attività notarile;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.».

8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente

competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.».

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: «previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404,» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal presente decreto, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità ai giudici.».

11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.».

12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: «reddito» sono inserite le seguenti: «da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o».

13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina,».

14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.

Art. 2.

Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197

1. Dopo il numero 10 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

«10-*bis*) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;».

Art. 3.

Modifica al decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398

1. Nel comma 2 dell'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito con l'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole: «La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate», sono sostituite dalle seguenti: «La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate».

Art. 4.

Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302

1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è di giorni centottanta e decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1998.

Contributo per l'anno 1992 all'Università di Trento per oneri di funzionamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, così come modificato dal comma 129 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale tra il Governo, il Presidente della Giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione ed il rettore dell'Università, in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi del citato art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 1992 viene a fissarsi in L. 21.412.000.000, delle quali L. 16.960.000.000 sono state già erogate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'anno finanziario 1992;

Considerato che all'Università degli studi di Trento per gli anni finanziari 1990 e 1991 sono state corrisposte somme in misura superiore alle spettanze, rispettivamente, per L. 1.236.000.000 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994) e L. 48.000.000 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995);

Considerato, quindi, che all'Università degli studi di Trento risultano corrisposte somme complessivamente pari a L. 18.244.000.000 (16.960.000.000 + 1.284.000.000);

Ritenuto, pertanto, che all'Università degli studi di Trento occorre corrispondere la somma di L. 3.168.000.000 (21.412.000.000 − 16.960.000.000 − 1.284.000.000);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 28487 del 14 novembre 1997, con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento;

Visto il telegramma n. 19504/R3-9 in data 24 dicembre 1997, con il quale il Presidente della Giunta provinciale di Trento, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università degli studi di Trento manifestano la loro intesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

All'Università degli studi di Trento è erogato l'importo di L. 3.168.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 graverà sul capitolo 1259 iscritto nella unità previsionale di base 2.1.2.5. dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 378

98A8276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998, n. **329.**

Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368;

Vista la legge del 18 giugno 1998, n. 198;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel presente regolamento, il termine: «legge» si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il termine: «tabella» si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato: «consiglio», assegnati a ciascuno di essi.

Art. 2.

1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

2. Per la validità delle riunioni del comitato di presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 3.

1. In caso di parità di voti alle elezioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge, prevale il candidato più anziano per età.

Art. 4.

1. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero.

2. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, nonché le riunioni previste alle lettere *d)* e *e)* dell'articolo 8-*bis* della legge, sono convocate dal segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalità di cui al comma 1.

3. Le riunioni previste alla lettera *c)* dell'articolo 8-*bis* della legge, diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal vicesegretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche.

4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Art. 5.

1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono lo svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 13 della legge, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.

2. Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere *c), d), e), f), g)* ed *h),* della legge.

Art. 6.

1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-*bis,* della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.

Art. 7.

1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'asemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni.

2. A ciacuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.

3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea.

4. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali è operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal presente articolo.

5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non è operante un Comites, le associazioni operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il numero di rappresentanti così determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3.

6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica.

Art. 8.

1. L'assemblea, di cui all'articolo 13 della legge, si riunisce entro un termine di quattro mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni.

2. L'assemblea si riunisce di norma nella capitale del Paese. Ove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può disporre lo svolgimento in altra sede consolare sita nel Paese stesso. La rappresentanza diplomatica o consolare provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto.

3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice presidente e due segretari, che procede alle operazioni di voto ed effettua lo scrutinio. Il capo della rappesentanza diplomatica, o funzionario dal lui delegato, verificata la regolarità del procedimento elettorale, ne proclama il risultato.

4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui è assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro, ove sono operanti Comites; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo.

Art. 9.

1. Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, l'assemblea può eleggere i propri rappresentanti al consiglio, in modo che tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà non in possesso della cittadinanza italiana, purché figlio o discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

2. Ciascun componente dell'assemblea scrive sulla propria scheda un numero di nomi inferiore a quello dei membri del consiglio da eleggere, salvo che esso sia di uno. Le schede che riportano un numero superiore di nominativi sono nulle.

3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore può esprimere il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla metà dei membri da eleggere.

4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.

Art. 10.

1. Nei Paesi presenti nella tabella di ripartizione geografica allegata alla legge, in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, e che non facciano parte dei gruppi di Paesi di cui all'articolo 7, comma 5, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti, indirizza alle associazioni di cui all'articolo 14 della legge la richiesta di proporre i nominativi dei candidati al consiglio nel numero previsto dalla legge stessa. Le predette associazioni formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un termine di trenta giorni da tale richiesta.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta proposta, provvede alla scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare il Paese nel consiglio, ai sensi dell'articolo 14 della legge, avvalendosi, tra gli altri, dei seguenti criteri:

a) rappresentatività sia delle associazioni che dei candidati indicati;

b) attività svolta in passato dai candidati a beneficio della collettività italiana;

c) disponibilità dei candidati ad assumere i compiti derivanti dall'essere membro del consiglio.

3. Qualora la proposta delle associazioni non sia effettuata, la rappresentanza diplomatica, avvalendosi dei criteri sopraelencati, provvede direttamente alla scelta e alla nomina dei membri che rappresentano il Paese nel consiglio tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

Art. 11.

1. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione.

2. Nel caso in cui non esistano collegamenti aerei della compagnia di bandiera dalla sede di residenza alla sede della riunione che permettono l'arrivo il giorno precedente la data di inizio della riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione, è autorizzato l'utilizzo di altre compagnie aeree che consentano i suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.

Art. 12.

1. È abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Republica 29 novembre 1990, n. 434.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 368/1989 è il seguente:

«Art. 17. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'art. 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri».

Note all'art. 1:

— La legge 6 novembre 1989, n. 368, concerne l'«Istituzione del Consiglio degli italiani all'estero».

— La legge 18 giugno 1998, n. 198, riguarda le «Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 368, del 1989:

«2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1».

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 368 del 1989, come modificato dal comma 1 dell'art. 8 della legge n. 198 del 1998, è il seguente:

«Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non

oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni».

— Si trascrive per intero il testo dell'art. 8-*bis* introdotto dalla legge n. 198 del 1998:

«Art. 8-*bis*. — *1.* Il CGIE si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;

d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dall'art. 4 della legge n. 198 del 1998:

«5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 368 come modificato dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 198/1998:

«1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo, nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;

d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-*bis,* della legge n. 368/1989, come modificata dalla legge n. 198/1998:

«2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

2-*bis*. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio dcl Consiglio».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 368/1989 come modificato dalla legge n. 198/1998:

«1. I membi i di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Comites regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 o delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 368/1989 come modificato dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 198/1998:

«4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art 14 della legge n. 368/1989 come modificato dall'art. 15 della legge n. 198/1998:

«1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Comites, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 4».

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art 12 della legge n. 368/1993 come sostituito dall'art. 13 della legge n. 198/1998:

«Art. 12. — 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione».

Nota all'art. 12:

— Il regolamento 29 novembre 1990, n. 434, che viene abrogato, riguardava l'attuazione della legge n. 368/1989 riguardante l'istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero.

98G0382

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1998.

Dichiarazione di equipollenza tra la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa con la laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 dicembre 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 182;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1089, con la quale la laurea in scienze economiche e bancarie è equiparata a tutti gli effetti alla laurea in economia e commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 giugno 1990, n. 141, con il quale è stato soppresso il corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

Considerato che con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, il corso di laurea in scienze economiche e bancarie è stato sostituito con il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria, e assicurativa;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Visti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 18 settembre 1996;

Decreta:

La laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa conferita dalle università statali e da quelle non statali, riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è equipollente alla laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Presidente: PRODI

98A8277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime travansi nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «AIA - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 23 ottobre 1975, repertorio n. 77931, registro società n. 6190/7265, tribunale di Salerno, BUSC n. 1801/142160;

2) società cooperativa «Ambiente e Cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 9 luglio 1984, repertorio n. 2637, registro società n. 784/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3766/206688;

3) società cooperativa «Andromeda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Teodora Scarfò in data 26 agosto 1994, repertorio n. 2952, registro società n. 2181, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 5842/269212;

4) società cooperativa «Battipaglia Pulita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 4 luglio 1991, repertorio n. 24709, registro società n. 904/91, tribunale di Salerno, BUSC n. 5327/253824;

5) società cooperativa «BIOS - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 15 luglio 1985, repertorio n. 6849, registro società n. 1212/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 4007/213835;

6) società cooperativa «Cassa di mutualità di Padula - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 20 marzo 1991, repertorio n. 28805, registro società n. 1782, tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 5264/252615;

7) società cooperativa «Centro commerciale Giffonese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana costituita per rogito notar Giuseppina Capobianco in data 13 novembre 1988, repertorio n. 44064, registro società n. 339/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4813/239158;

8) società cooperativa «CO.AL.S.A.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 12 novembre 1985, repertorio n. 25598, registro società n. 1663/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 4061/215766;

9) società cooperativa «CO.RI.MA. Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 22 maggio 1985, repertorio n. 7351, registro società n. 952/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3985/213281;

10) società cooperativa «CO.VI.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 18 maggio 1978, repertorio n. 80507, registro società n. 274/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2304/159734;

11) società cooperativa «Concordia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sapri, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 27 luglio 1990, repertorio n. 17698, registro società n. 1713, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 5131/249439;

12) Società Cooporativa «COO.T.PONT. - Società cooporativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 14 gennaio 1985, repertorio n. 16441, registro società n. 477, tribunale di Salerno, BUSC n. 3862/209702;

13) società cooperativa «Cooperativa impegno sociale ebolitano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Francesco Gibboni in data 18 marzo 1988, repertorio n. 3229, registro società n. 765/88, tribunale di Salerno, BUSC n. 4684/234451;

14) società cooperativa «Di lavoro Ravello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 21 ottobre 1984, repertorio n. 3715, registro società n. 247/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3834/208900;

15) società cooperativa «E.U. 92 (Europa Unita 92) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 27 aprile 1989, repertorio n. 59499, registro società n. 786/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4894/241560;

16) società cooperativa «Ecologica 2037 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 29 gennaio 1987, repertorio n. 27117, registro società n. 374/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4415/225651;

17) società cooperativa «Ecologica dei giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sa1erno, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 17 dicembre 1986, repertorio n. 93, registro società n. 677/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4474/227252;

18) società cooperativa «Edil Time - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 16 giugno 1989, repertorio n. 21738, registro società n. 1076/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4983/245028;

19) società cooperativa «Elea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascea, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 13 marzo 1985, repertorio n. 3043, registro società n. 992, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4043/215111;

20) società cooporativa «Euro Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 26 marzo 1986, repertorio n. 8321, registro società n. 972/1986, tribunale di Salerno, BUSC n. 4263/220922;

21) società cooperativa «FA.PE. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 29 gennaio 1992, repertorio n. 28133, registro società n. 430/92, tribunale di Salerno, BUSC n. 5454/257557;

22) società cooperativa «Free Wear - Società cooporativa a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 12 marzo 1992, repertorio n. 33465, registro società n. 543/92, tribunale di Salerno, BUSC n. 5482/258215;

23) società cooperativa «Furia di Nocera Inferiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 29 giugno 1977, repertorio n. 12016, registro società n. 364/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2131/154039;

24) società cooperativa «Futuro agricolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baronissi, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 1° settembre 1987, repertorio n. 30709, registro società n. 1246, tribunare di Salerno, BUSC n. 4592/230929;

25) società cooperativa «Globo Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 20 gennaio 1993, repertorio n. 11569, registro società n. 25923, tribunale di Salerno, BUSC n. 5611/261886;

26) società cooperativa «Il melograno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 16 ottobre 1990, repertorio n. 40460, registro società n. 1302/90, tribunale di Salerno, BUSC n. 5156/249941;

27) società cooperativa «Impegno per l'occupazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 31 maggio 1991, repertorio n. 6597, registro società n. 847/91, tribunale di Salerno, BUSC n. 5326/253823;

28) società cooperativa «Iniziative culturali e tecnologiche campane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 17 maggio 1990, repertorio n. 26009, registro società n. 892/90, tribunale di Salerno, BUSC n. 5087/248063;

29) società cooperativa «La Co.Ge.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 26 settembre 1981, repertorio n. 17921, registro società n. 780/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3120/186792;

30) società cooperativa «La faina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 24 gennaio 1978, repertorio n. 4792, registro società n. 78/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2219/156752;

31) società cooperativa «La Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 13 marzo 1991, repertorio n. 25499, registro società n. 533/91, tribunale di Salerno, BUSC n. 5291/253056;

32) società cooperativa «La meridionale - Società cooporativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 9 dicembre 1988, repertorio n. 21410, registro società n. 165/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4808/238683;

33) società cooperativa «La terza età - Società cooperativa a reponsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 24 luglio 1986, repertorio n. 4226, registro società n. 1199, tribunale di Salerno, BUSC n. 4293/221762;

34) società cooperativa «La turistica metelliana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 29 marzo 1985, repertorio n. 7564, registro società n. 1100, tribunale di Salerno, BUSC n. 3988/213425;

35) società cooperativa «La vietrese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 18 ottobre 1988, repertorio n. 18200, registro società n. 1324/88, tribunale di Salerno, BUSC n. 4782/237861;

36) società cooperativa «Lapral - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 17 settembre 1979, repertorio n. 81692, registro società n. 574/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2647/170869;

37) società cooperativa «Lascia a noi le fatiche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 3 novembre 1989, repertorio n. 54948, registro società n. 72/89, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 5133/249441;

38) società cooperativa «Le stelle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 17 maggio 1989, repertorio n. 17281, registro società n. 1216, tribunale di Salerno, BUSC n. 4941/243682;

39) società cooperativa «Lido marinai - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 2 marzo 1989, repertorio n. 16445, registro società n. 547/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4866/240468;

40) società cooperativa «Minerva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 17 marzo 1993, repertorio n. 31991, registro società n. 26140, tribunale di Salerno, BUSC n. 5658/262826;

41) società cooperativa «Multimedia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 11 marzo 1983, repertorio n. 31458, registro società n. 414/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3500/198729;

42) Società Cooperatova «Nautilus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 18 febbraio 1986, repertorio n. 45925, registro società n. 569/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4232/220110;

43) società cooperativa «Nuceria servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 18 settembre 1994, repertorio n. 40527, registro società n. 1915/94, tribunale di Nocera Inferiore, BUSC n. 5781/267854;

44) società cooperativa «Nuova ecologia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Cunzolo Giuseppe in data 25 gennaio 1985, repertorio n. 5877, registro società n. 473/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3858/209557;

45) società cooperativa «Nuovo incontro 1977 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 6 dicembre 1977, repertorio n. 14448, registro società n. 28/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2193/155901;

46) società cooperativa «P.A.E. - Progetti d'azione educativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 26 ottobre 1991, repertorio n. 21816, registro società n. 113/92, tribunale di Salerno, BUSC n. 5416/256630;

47) società cooperativa «Padre Fortunato Ceccardelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 21 febbraio 1990, repertorio n. 21424, registro società n. 599, tribunale di Salerno, BUSC n. 5045/246805;

48) società cooperativa «Piana del Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno, costituita per rogito notar Matteo Fortunato in data 18 febbraio 1978, repertorio n. 14673, registro società n. 138/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2231/157320;

49) società cooperativa «Primula - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 27 gennaio 1982, repertorio n. 83585, registro società n. 659, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3270/191193;

50) società cooperativa «Progress cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 16 maggio 1986, repertorio n. 88339, registro società n. 894/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4236/220261;

51) società cooperativa «Sant'Angelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Pessolano Giuseppina in data 12 marzo 1998, repertorio n. 4831, registro società n. 763/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4479/227515;

52) società cooperativa «Storia e territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 5 maggio 1979, repertorio n. 345553, registro società n. 375/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2587/168632;

53) società cooperativa «Tanagro Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palomonte, costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 4 settembre 1986, repertorio n. 54034, registro società n. 1624/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4380/224134;

54) società cooperativa «Tecnocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 14 maggio 1979, repertorio n. 15948, registro società n. 395/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2589/168636;

55) società cooperativa «Tirrena teleinformatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 27 agosto 1985, repertorio n. 9360, registro società n. 1448/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 4032/214703;

56) società cooperativa «Vigis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 7 novembre 1981, repertorio n. 957, registro società n. 880/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3149/187662.

Salerno, 1° settembre 1998

Il direttore: GAROFALO

98A8278

DECRETO 7 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil San Gabriele 88 - Soc. coop. di lavoro a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva pervenuta in data 11 novembre 1994, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil San Gabriele 88 - Soc. di lavoro a r.l.» con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edil San Gabriele 88 - Soc. coop. di lavoro a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo in data 19 agosto 1988, repertorio n. 61731, registro società n. 388/88, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Art. 2.

Il prof. Nicolino Tamilia, nato a Roma il 13 luglio 1936 e residente in Roma, piazza Irnerio n. 67, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8279

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 settembre 1998.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali per la campagna 1998-99.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1997, concernente le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antinfluenzale;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 1998-99;

Vista la circolare n. 9 del 9 luglio 1998, del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nelle sedute del 14-15 aprile 1998, del 14-15 luglio 1998 e dell'8-9-10 settembre 1998;

Vista la linea guida dell'Unione europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vacini influenzali;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la modifica della composizione, come specificato all'art. 2, delle seguenti specialità medicinali a base di vaccino influenzale:

Denominazione	Ditta	Descrizione	N. A.I.C.	N. A.I.C.
			Base 10	Base 32
Inflexal Berna	Berna	1 fiala 0,5 ml	012836 262	0D7RF6
Inflexal Berna	Berna	1 siringa preriempita 0,5 ml	012836 274	0D7RFL
Inflexal V Berna	Berna	1 siringa preriempita 0,5 ml	033658 016	103550
Inflexal V Berna	Berna	10 siringhe preriempite 0,5 ml	033658 028	10355D
Agrippal S1	Chiron	1 fiala 0,5 ml	026405 252	0T5UD4
Agrippal S1	Chiron	1 siringa preriempita 0,5 ml	026405 264	0T5UDJ
Fluad	Chiron	1 siringa preriempita 0,5 ml	031840 034	0YCPT2
Biaflu	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	026245 124	0T0Y04
Biaflu zonale S.U.	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	026896 213	0TNTUP
Biaflu zonale S.U.	Farma Biagini	1 siringa preriempita 0,5 ml	026896 225	0TNTV1
Isiflu zonale	Isi	1 fiala 0,5 ml	001181 142	0141GQ
Isiflu zonale S.U.	Isi	1 fiala 0,5 ml	026897 215	0TNUTZ
Isiflu zonale S.U.	Isi	1 siringa preriempita 0,5 ml	026897 227	0TNUUC
Isiflu zonale Split	Isi	1 fiala 0,5 ml	028722 130	0VDJYL
Isiflu zonale Split	Isi	1 siringa preriempita 0,5 ml	028722 142	0VDJYY
Influpozzi subunità	Istituto vaccinogeno Pozzi	1 fiala 0,5 ml	25984 257	0SSZ81
Influpozzi subunità	Istituto vaccinogeno Pozzi	1 siringa preriempita 0,5 ml	25984 269	0SSZ8F
Influvirus	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 siringa preriempita 0,5 ml	012934 283	0DBR4C
Influvirus	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 fiala 0,5 ml	012934 295	0DBR4R
Influvirus F	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 fiala 0,5 ml	027761 081	0UH6FT
Influvirus F	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 siringa preriempita 0,5 ml	027761 093	0UH6G5
Influvirus SB	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 siringa preriempita 0,5 ml	026968 216	0TR04S
Influvirus SB	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 fiala 0,5 ml	026968 228	0TR054
Vaxigrip junior	Pasteur Merieux MSD	1 siringa preriempita 0,25 ml	026032 197	0SUG25

2. È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità di cui al precedente comma.

3. I lotti di tutte le specialità medicinali a base di vaccino influenzale prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 2.

1. I vaccini influenzali di cui al precedente art. 1 devono essere costituiti, per la stagione 1998-99, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

un virus equivalente al ceppo A/Sydney/5/97 (H3N2);

un virus equivalente al ceppo A/Beijing/262/95 (H1N1);

un virus equivalente al ceppo B/Beijing/184/93.

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Art. 3.

1. Gli stampati attualmente approvati delle specialità medicinali riportate all'art. 1 devono essere modificati conformemente a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

2. Gli stampati di cui al precedente comma, inoltre, devono essere conformi al modello standard approvato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 14-15 aprile 1998, riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, e a quanto previsto dalla Farmacopea europea e dalla linea guida dell'Unione europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali; gli stampati dei prodotti per i quali la Commissione unica del farmaco ha riconosciuto caratteristiche di innovatività possono contenere, previa autorizzazione, elementi differenziali rispetto al modello standard.

3. Le aziende titolari di A.I.C. delle specialità riportate al precedente art. 1 devono presentare, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, una copia degli stampati corredata dall'autocertificazione di conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 18 settembre 1998

Il dirigente: GUALANO

ORDINANZA 22 giugno 1998.

Piano di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste suina classica in Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizza veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968;

Vita la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995 e successiva modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363;

Vista la decisione della commissione CE del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza per la peste suina classica e per la peste suina africana;

Ritenuto necessario adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria al fine di pervenire mediante interventi di controllo alla eradicazione delle predette malattie in Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria l'esecuzione, da parte della regione autonoma della Sardegna di seguito indicata regione Sardegna, del piano di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste classica nel territorio dell'isola, approvato dalla commissione U.E. con propria decisione citata nelle premesse.

2. A tale scopo i suini sono sottoposti ai controlli sanitari da parte delle aziende unità sanitarie locali competenti secondo i criteri e le modalità del piano.

3. Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti anche sui suini selvatici abbattuti nell'ambito del piano.

4. La regione Sardegna, stante la particolare situazione epidemiologica nei confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, può introdurre misure sanitarie straordinarie di controllo per il diradamento dei suini selvatici nell'ambito delle proprie competenze in materia di caccia.

Art. 2.

1. Lo svolgimento delle azioni di monitoraggio sierologico nelle aziende deve essere effettuato entro il 31 dicembre 1998 come stabilito dalla decisione citata in premessa.

2. I suini sottoposti a campionamento per il piano devono essere identificati singolarmente. I contrassegni individuali di identificazione devono essere riportati nei modelli che devono accompagnare i campioni inviati per gli esami all'istituto zooprofilattico sperimentale competente.

Art. 3.

1. La regione Sardegna, stante la particolare situazione epidemiologica nei confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, può introdurre misure di controllo anche sierologico per la movimentazione dei suini in tutto o parte del territorio regionale, informandone il Ministero per gli adempimenti di competenza.

2. Sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in Sardegna per la movimentazione dei suini adottate con il decreto 4 luglio 1995 citato in premessa.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento restano ferme le competenze ministeriali di cui alla decisione circa le relazioni trimestrali per la CE. Pertanto la regione Sardegna deve inviare al Ministero i dati necessari entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre 1998 e gennaio 1999.

2. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale di Sassari alla azienda unità sanitaria locale, alla regione e al Ministero della sanità per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 5.

1. In seguito al riscontro di sieropositività per la peste suina classica e/o africana l'autorità sanitaria competente adotta le misure previste dal piano.

Art. 6.

1. La regione Sardegna in presenza di particolari condizioni epidemiologiche, individua un'area territoriale classificata ad «alto rischio» per la peste suina classica e/o africana nella quale devono essere introdotte misure straordinarie ed eccezionali di polizia veterinaria e di lotta contro le pesti suine.

Art. 7.

1. L'onere finanziario per lo svolgimento del piano è posto a carico del fondo sanitario nazionale (capitolo 5941, stato di previsione del Ministero del tesoro).

2. L'indennizzo che viene concesso ai proprietari dei suini abbattuti e distrutti in applicazione delle misure del piano è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.

3. La regione Sardegna invierà al Ministero, oltre le relazioni trimestrali indicate all'art. 4, comma 1, entro il mese di febbraio 1999, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute al fine di richiedere il previsto contributo finanziario della Comunità europea.

4. La partecipazione finanziaria comunitaria riguarda le spese per i tests virologici e sierologici, le spese per l'abbattimento e la distruzione dei suini, gli indennizzi per i suini abbattuti e distrutti, le spese per operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende.

Art. 8.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 14 agosto 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 40

98A8280

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Regolamento del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità previsto dalla delibera CIPE n. 63 del 9 luglio 1998. (Deliberazione n. 81/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 273;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e visto in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 e recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito — presso la segreteria di questo comitato — il «Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», qui di seguito denominato NARS;

Viste le proprie delibere integrative e modificative della citata delibera 8 maggio 1996 e vista in particolare la delibera 21 marzo 1997, con la quale è stato nominato coordinatore del NARS il prof. Claudio De Vincenti in considerazione della specifica competenza dal medesimo maturata nelle problematiche economiche;

Vista la propria delibera in data 9 luglio 1998 con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 430/1997, all'aggiornamento del regolamento interno di questo comitato e che conferma il NARS nei compiti di proprio organo consultivo in materia tariffaria;

Ritenuto di procedere alla riorganizzazione del NARS in modo da assicurarne una strutturazione più funzionale rispetto alle attribuzioni ad esso assegnate e rispondente a criteri di maggiore omogeneità con le strutture di supporto alle commissioni in cui viene ad articolarsi questo comitato;

Ritenuto per comodità di lettura di riportare in un unico testo tutte le disposizioni attinenti al NARS e da considerare ancora vigenti;

Delibera:

1. *Compiti del NARS.*

1.1. Il NARS ha lo scopo, ferma restando la competenza delle singole amministrazioni interessate, di promuovere l'applicazione delle linee guida di cui alla propria delibera del 24 aprile 1996, meglio specificata in premessa, di favorire l'omogeneità dei contenuti dei diversi contratti di programma, di eseguire il monitoraggio degli effetti derivanti dai contratti stessi e di consentire, in tal modo, il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1993, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la tab. XLV/2 allegata ad esso, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto rettorale n. 156 del 3 febbraio 1997 con il quale è stata approvata la modifica di statuto relativa al nuovo ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, ed in particolare l'art. 3 relativo alle modificazioni per la scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», ed in particolare l'art. 1 relativo a modificazione dell'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia generale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 3 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

«Art. 1.

All'area E1: Chirurgia interdisciplinare, della tab. *A* "Aree di addestramento professionalizzate e relativi settori scientifico-disciplinari" della scuola di specializzazione in chirurgia generale, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare n. F08B Chirurgia plastica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 27 agosto 1998

Il rettore: PRETI

98A8282

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 settembre 1998, n. **5.**

Rapporti commerciali con l'Angola.

Si comunica che a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite l'Unione europea ha emanato il regolamento n. 1705/1998 del 28 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 215 del 1° agosto 1998, con il quale sono stati disposti, a decorrere dal 1° agosto citato, i seguenti divieti:

1) importare direttamente o indirettamente nel territorio della Comunità diamanti originari o provenienti dall'Angola che non siano accompagnati da un certificato di origine rilasciato dal Governo di unità e di riconciliazione nazionale;

2) vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato I, originari o meno della Comunità, nel territorio dell'Angola, attraverso i punti d'ingresso diversi dagli aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e i porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provincia di Benguela) e Namibe (provincia di Namibe);

3) vendere o fornire attrezzatura per l'estrazione mineraria o servizi minerari elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche nelle seguenti zone dell'Angola: Andulo, Bailundo, Mungo, Nharea;

4) vendere o fornire mezzi motorizzati, incluse imbarcazioni, o componenti o parti di tali mezzi elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche nelle seguenti zone dell'Angola: Andulo, Bailundo, Mungo, Nharea.

5) fornire o rendere disponibili in qualsiasi forma aeromobili o componenti di aeromobili al territorio dell'Angola se non attraverso i seguenti punti d'ingresso: gli aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e i porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provinca di Benguela) e Namide (provincia di Namibe).

Con il citato regolamento, vengono previste, altresì, eccezioni nei casi di emergenza medica o di voli di aeromobili che trasportano derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessità, subordinatamente ad autorizzazione da richiedere all'autorità nazionale competente. Tale richiesta di autorizzazione, redatta su carta semplice, dovrà essere inviata dai soggetti italiani richiedenti al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Div. VIII, il quale consulterà, preventivamente al rilascio di detta autorizzazione, il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che dovrà accordare la propria approvazione.

La circolare di questo Ministero n. 2 del 18 dicembre 1997 è abrogata.

Il direttore generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
CERBINO

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 settembre 1998, n. **5.**

Rapporti commerciali con l'Angola.

Si comunica che a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite l'Unione europea ha emanato il regolamento n. 1705/1998 del 28 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 215 del 1° agosto 1998, con il quale sono stati disposti, a decorrere dal 1° agosto citato, i seguenti divieti:

1) importare direttamente o indirettamente nel territorio della Comunità diamanti originari o provenienti dall'Angola che non siano accompagnati da un certificato di origine rilasciato dal Governo di unità e di riconciliazione nazionale;

2) vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato I, originari o meno della Comunità, nel territorio dell'Angola, attraverso i punti d'ingresso diversi dagli aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e i porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provincia di Benguela) e Namibe (provincia di Namibe);

3) vendere o fornire attrezzatura per l'estrazione mineraria o servizi minerari elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche nelle seguenti zone dell'Angola: Andulo, Bailundo, Mungo, Nharea;

4) vendere o fornire mezzi motorizzati, incluse imbarcazioni, o componenti o parti di tali mezzi elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche nelle seguenti zone dell'Angola: Andulo, Bailundo, Mungo, Nharea.

5) fornire o rendere disponibili in qualsiasi forma aeromobili o componenti di aeromobili al territorio dell'Angola se non attraverso i seguenti punti d'ingresso: gli aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e i porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provinca di Benguela) e Namide (provincia di Namibe).

Con il citato regolamento, vengono previste, altresì, eccezioni nei casi di emergenza medica o di voli di aeromobili che trasportano derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessità, subordinatamente ad autorizzazione da richiedere all'autorità nazionale competente. Tale richiesta di autorizzazione, redatta su carta semplice, dovrà essere inviata dai soggetti italiani richiedenti al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Div. VIII, il quale consulterà, preventivamente al rilascio di detta autorizzazione, il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che dovrà accordare la propria approvazione.

La circolare di questo Ministero n. 2 del 18 dicembre 1997 è abrogata.

Il direttore generale per la politica commerciale
e per la gestione del regime degli scambi
CERBINO

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 31 agosto 1998, n. **33.**

Regolamento CEE 1586/97 - Rese semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati a traformazioni per uso non alimentare. Campagna 1998-99.

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.S.O.

All'Assitol

Alla C.A.P. di Cremona

Alla Cereol Italia - Div. Eridania

Alla Cerestar Italia

Alla Dist. Oleificio Neri

Alla Gisol

Alla Ital Green Oil

Alla Tampieri

Con riferimento al paragrafo 5 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella compagna 1998-99.

Ai fini della loro determinazione sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione campagna 1998, con i dati dell'andamento climatico dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea, rilevati con tecnologie avanzate che consentono di reperire i dati colturali mediante satellite e controllo in campo come specificato nei punti seguenti:

1) analisi dei dati alimentari;

2) individuazione delle zone omogenee con poche osservazioni;

3) determinazione dell'intervallo di resa di tolleranza:

a) zone omogenee con numero di osservazioni consistenti (somma e sottrazione della deviazione standard);

b) zone omogenee con numero di osservazioni poco consistenti (somma e sottrazione di due volte della deviazione standard);

4) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food;

5) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7%.

Si precisa inoltre che nel rispetto della circolare di cui sopra il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta è tenuto a consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore e dichiarare all'A.I.M.A. la quantità di materia prima ottenuta.

Il direttore generale reggente
dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
LAZZERESCHI

RESE AGGIORNATE DI GIRASOLE - CAMPAGNA 1998-99

Provincia	Zona	Vecchia	Nuova
Novara	5	144	159
Asti	5	169	185
Alessandria	3	165	169
Alessandria	5	178	185
Varese	3	135	188
Como	3	159	188
Milano	3	159	198
Bergamo	3	156	188
Pavia	5	207	208
Bolzano	1	110	142
Trento	1	110	142
Verona	3	167	188
Udine	3	185	188
Piacenza	5	177	189
Pesaro	3	168	176
Massa Carrara	1	110	119
Massa Carrara	2	110	119
Lucca	1	110	119
Lucca	2	110	119
Pistoia	1	110	111
Firenze	1	110	111
Livorno	4	123	158
Pisa	3	141	146
Siena	1	110	119
Latina	3	163	166
Latina	4	132	188
Frosinone	3	112	166
Caserta	1	110	129
Caserta	3	112	129
Benevento	1	125	129
Napoli	3	110	129
Chieti	4	114	121
Potenza	2	110	119
Potenza	3	110	119
Matera	3	110	119
Matera	5	110	119
Cosenza	1	110	119
Pordenone	3	183	188
Biella	5	137	159
Lecco	3	129	188

98A8296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 settembre 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Massimo Ghigi, console onorario della Repubblica del Togo a Roma.

98A8301

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 settembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1660,00
ECU	1940,87
Marco tedesco	988,39
Franco francese	294,76
Lira sterlina	2799,92
Fiorino olandese	876,50
Franco belga	47,911
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	259,27
Lira irlandese	2471,24
Dracma greca	5,722
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1090,53
Yen giapponese	12,455
Franco svizzero	1202,90
Scellino austriaco	140,46
Corona norvegese	222,54
Corona svedese	208,94
Marco finlandese	324,59
Dollaro australiano	971,10

98A8378

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24918 del 31 luglio 1998, è autorizzata, limitatamente dal periodo dal 1° gennaio 1996 al 29 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, di cui 3 part-time (2 da 20 a 15 ore medie settimanali e 1 da 22,5 a 16 ore medie settimanali), su un organico complessivo ai n. 209 unità.

L'Istituto nazionale della providenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24919 del 31 luglio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, di cui 4 part-time (2 dal 20 a 15 ore medie settimanali, 1 da 22,5 a 16 ore medie settimanali, e da 120 giorni a 90 giorni), su un organico complessivo di n. 209 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24920 del 31 luglio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista. dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Petronella Andrea, con sede in Altamura (Bari) e unità di Savona (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 settembre 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Massimo Ghigi, console onorario della Repubblica del Togo a Roma.

98A8301

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 settembre 1998

Dollaro USA	1660,00
ECU	1940,87
Marco tedesco	988,39
Franco francese	294,76
Lira sterlina	2799,92
Fiorino olandese	876,50
Franco belga	47,911
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	259,27
Lira irlandese	2471,24
Dracma greca	5,722
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1090,53
Yen giapponese	12,455
Franco svizzero	1202,90
Scellino austriaco	140,46
Corona norvegese	222,54
Corona svedese	208,94
Marco finlandese	324,59
Dollaro australiano	971,10

98A8378

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24918 del 31 luglio 1998, è autorizzata, limitatamente dal periodo dal 1° gennaio 1996 al 29 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, di cui 3 part-time (2 da 20 a 15 ore medie settimanali e 1 da 22,5 a 16 ore medie settimanali), su un organico complessivo ai n. 209 unità.

L'Istituto nazionale della providenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24919 del 31 luglio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, di cui 4 part-time (2 dal 20 a 15 ore medie settimanali, 1 da 22,5 a 16 ore medie settimanali, e da 120 giorni a 90 giorni), su un organico complessivo di n. 209 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24920 del 31 luglio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista. dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Petronella Andrea, con sede in Altamura (Bari) e unità di Savona (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8284

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitridin»

Estratto decreto A.I.C. n. 352 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale CALCITRIDIN nella forma e confezione: 60 cpr. masticabili 1250 mg.

Titolare A.I.C.: Rotta Research Laboratorium S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Unione n. 5 - codice fiscale n. 04472830159.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Rottapharm S.r.l. nello stabilimento sito in via Valosa di Sopra n. 9 - Monza (Milano).

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

60 cpr. masticabili 1250 mg;

A.I.C. n. 029473016 (in base 10), 0W3G7S (in base 32);

classe «A», prezzo L. 17.900, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione - ogni compressa contiene:

principio attivo: calcio carbonato mg 1250,0 (pari a mg 500 di calcio);

eccipienti: amido pregelatinizzato, xilitolo, mannitolo, croscaramellosio, silice colloidale anidra, magnesio stearato, amido di mais, aroma tutti frutti (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento e prevenzione del deficit di calcio;

stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8285

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selegilina»

Estratto decreto G n. 398 del 3 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica SELEGILINA nelle forme e confezioni: 30 compresse 5 mg, 100 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a. con sede legale, domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35 - codice fiscale n. 08501270154.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Novopharm Ltd. - Ontario (Canada), il controllo è effettuato dalla Knoll AG - Ludwigshafen (Germania), le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Knoll farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in via Fosse Ardeatine n. 2, Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 03200501/G (in base 10), 0YJQWM (in base 32); classe «C»;

100 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 032005023/G (in base 10), 0YJQWZ (in base 32); classe «C».

Composizione - ogni compressa contiene:

principio attivo: selegilina cloridrato 5,00 mg;

eccipienti: amido di mais, lattosio, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia coadiuvante nella cura di pazienti affetti da malattia idiopatica di Parkinson, in trattamento a lungo termine con levodopa, con o senza inibitori della decarbossilasi, che mostrano deterioramento nella qualità della loro risposta dopo trattamento a lungo termine, manifestato con acinesia nottunra e mattutuina, acinesie di fine dose, fenomeni di wearing-off e on-off lieve, ecc.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8286

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto decreto NCR n. 414 del 18 settembre 1998

Specialità medicinale: VAXIGRIP nella forma e confezione: «Junior» 1 siringa preriempita da 0,25 ml sospensione iniettabile per via intramuscolare o sottocutanea (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD SNC, Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pasteur Merieux MSD p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili n. 56, codice fiscale n. 05991060582.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla Pasteur Merieux Serums & Vaccins nello stabilimento sito in Marcy l'Etoile (Francia), Avenue Marcel Merieux e nello stabilimento sito in Val de Reuil (Francia), Parc Industriel d'Incarville.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Junior» 1 siringa preriempita da 0,25 ml di sospensione iniettabile per via intramuscolare o sottocutanea:

A.I.C. n. 026032197 (in base 10) 0SUG25 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose da 0,25 ml contiene:

principio attivo: Virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sydney/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: IVR- 108) 7,5 mcg HA;

A/Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127) 7,5 mcg HA;

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94) 7,5 mcg HA;

eccipienti: tiomersale, soluzione tampone (ph 7.2) a base di: cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato disodico diidrato, diidrogeno fosfato di potassio, acqua per preparazioni iniettabili;

formaldeide;

9-ottoxinolo;

residui di lavorazione: neomicina;

(nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggior rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Begrivac»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 134 del 18 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità BEGRIVAC nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Begrivac» sospensione iniettabile:

1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 02214287/M (in base 10), 0P3S9R (in base 32).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1 - Siena,

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1998-1999 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) - 15µg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) - 15µg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94) - 15µg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

I lotti della specialità medicinale prodotti, con la composizione precedentemente autorizzata recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 135 del 18 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità INFLUSPLIT nelle forma, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Influsplit» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013019;

10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045.

Titolare A.I.C.: Valda laboratori farmaceutici S.p.a., via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano),

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1998-1999 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15µg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15µg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94) 15µg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

I lotti della specialità medicinale, prodotti con la composizione precedentemente autorizzata recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 136 del 18 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità INFLUVAC S nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Influvac S» sospensione iniettabile:

1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851133/M;

10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M;

1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851158/M;

10 fiale 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160/M.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V., Van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weeps The Netherlands,

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1998-1999 come segue:

principio attivo: vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15µg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1H_1) (ceppo equivalente: X-127) 15µg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94) 15µg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

I lotti della specialità medicinale, prodotti con la composizione precedentemente autorizzata recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8305

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 137 del 18 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità FLUVIRIN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Fluvirin» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028372151/M;

10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028372163/M.

Titolare A.I.C.: Evans medical Ltd, Regent Park - Leatherhead (Regno Unito),

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1998-1999 come segue:

principio attivo: vaccino influenzale inattivato (antigene di superficie) Ph. Eur.:

ceppo A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente) 15 µg HA (emoagglutinina); A/Beijing/262/95 X 127);

ceppo A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente) 15 µg HA (emoagglutinina) (A/Sidney/5/97/Resvir-13);

ceppo B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente) 15 µg HA (emoagglutinina) (B/Harbin/7/94).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

I lotti della specialità medicinale, prodotti con la composizione precedentemente autorizzata recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Quantità variabile con il contenuto di emoagglutinina.

98A8306

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 138 del 18 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VAXIGRIP nelle forma, confezione e alle condizioni di seguito specificate:

«Vaxigrip» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032209/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c. 8, Rue Jonas Salk Lione (Francia),

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1998-1999 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 µg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 µg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbun/7/94) 15 µg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

I lotti della specialità medicinale, prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8307

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 139 del 18 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VACCINO MUTAGRIP PASTEUR nelle forma, confezione e alle condizioni di seguito specificate:

«Vaccino Mutragrip Pasteur» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 027278112/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c. 8, Rue Jonas Salk - Lione (Francia),

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1998-1999 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 µg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 µg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94) 15 µg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

I lotti della specialità medicinale, prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 140 del 18 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FLUARIX nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Fluarix» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245178/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano),

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1998-1999 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 µg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 µg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94) 15 µg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

I lotti della specialità medicinale, prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1997-98, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Balsamo sifcamina».

Estratto decreto n. 325 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Maggioni S.p.a., con sede in via Zambeletti S.n.c. - 20100 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

Specialità: BALSAMO SIFCAMINA:

A.I.C. n. 001063066, pomata 50 g;

A.I.C. n. 001063078, bombola nebulizzatore 34,5 g;

A.I.C. n. 001063080, gel 40 g,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bionicard»

Estratto decreto n. 343 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioindustria Farmaceutici S.p.a., con sede in s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00885470062.

Specialità: BIONICARD:

A.I.C. n. 026071023, 50 compresse, 20 mg;

A.I.C. n. 026071035 «Retard», 30 capsule 40 mg,

è ora trasferita alla società Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di Sopra n. 9 - 20052 (Monza), codice fiscale 01618550121.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riopan»

Estratto decreto n. 396 del 31 agosto 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate confezioni fino ad ora registrate a nome della società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GMBH, con sede in Byk Gulden Strasse, 2 - 78467 Konstanz (Germania), rappresentata in Italia dalla società Byk Gulden Italia S.p.a., con sede in via Giotto, 1 - 20032 Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155.

Specialità: RIOPAN:

«gel os», 40 bustine 10 ml, n. di A.I.C. 027103035;

«gel os», 1 flac. 250 ml, n. di A.I.C. 027103047,

sono ora trasferite alla società: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede in via Giotto, 1 - 20032 Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155.

I lotti delle confezioni relative alla specialità medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euphyllina»

Estratto decreto n. 397 del 31 agosto 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata confezione fino ad ora registrata a nome della società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GMBH, con sede in Byk Gulden Strasse n. 2 - 78467 Konstanz (Germania), rappresentata in Italia dalla società Byk Gulden Italia S.p.a., con sede in via Giotto n. 1 - 20032 Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155.

Specialità EUPHYLLINA:

A.I.C. n. 008730018, i.v. 5 fiale 10 ml, 240 mg,

è ora trasferita alla società Byk Gulden Italia S.p.a., con sede in via Giotto n. 1 - 20032 Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155.

I lotti della confezione relativa alla specialità medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prazene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 446 del 31 agosto 1998

Specialità medicinale: PRAZENE:

15 compresse, 10 mg, n. di A.I.C. 023762014;

30 compresse, 10 mg, n. di A.I.C. 023762026.

Società: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A8287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 447 del 31 agosto 1998

Specialità medicinale: CEBION (tutte le confezioni autorizzate).

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la ditta richiedente a modificare le indicazioni terapeutiche della specialità medicinale in oggetto indicata.

Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: «stati carenziali di vitamina C».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8288

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per suo umano

Decreto n. 365 del 28 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio relative alle specialità elencate nell'allegato al presente deceto fino ad ora intestate alla società Bieffe Medital S.p.a., con sede in via Nuova Provinciale - Grosotto (Sondrio), codice fiscale 09469610159, è ora trasferita alla società: Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (Sondrio), codice fiscale 09887560150.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

SPECIALITA' MEDICINALI E FARMACI A DENOMINAZIONE COMUNE

020580116 ISOPURAMIN - "3%" IV FLACONE 250 ML 3%
020580128 ISOPURAMIN - "3%" IV FLACONE 500 ML 3%
020580130 ISOPURAMIN - "7%" IV FLACONE 250 ML 7%
020580142 ISOPURAMIN - "7%" IV FLACONE 500 ML 7%
020580155 ISOPURAMIN - "10%" IV FLACONE 100 ML 10%
020580167 ISOPURAMIN - "10%" IV FLACONE 250 ML 10%
020580179 ISOPURAMIN - "10%" IV FLACONE 500 ML 10%
020580181 ISOPURAMIN - "3%" IV FLACONE 100 ML 3%

021384019 MANNISTOL - SOLUZIONE FLACONE 250 ML 20%
021384021 MANNISTOL - SOLUZIONE FLACONE 500 ML 20%

021731017 FRUCTAL - FLEBO I FLACONE 250 ML 5%
021731029 FRUCTAL - FLEBO I FLACONE 500 ML 5%
021731056 FRUCTAL - FLEBO I FLACONE 250 ML 10%
021731068 FRUCTAL - FLEBO I FLACONE 500 ML 10%

029356019 ISOGROW 6% - FLACONE 250 ML 6%
029356021 ISOGROW 6% - FLACONE 500 ML 6%

029357011 ISOFORT 6.9% - FLACONE 250 ML 6.9%
029357023 ISOFORT 6.9% - SOLUZIONE 6.9% - FLACONE 500 ML

029358013 ISOREN 5.4% - FLACONE SOLUZIONE 250 ML
029358025 ISOREN 5.4% - FLACONE SOLUZIONE 500 ML

029360017 ISOBRANCH 4% - FLACONE VETRO SOLUZIONE 250 ML
029360029 ISOBRANCH 4% - FLACONE VETRO SOLUZIONE 500 ML
029360031 ISOBRANCH 4% - SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 100 ML
029360043 ISOBRANCH 4% - SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 250 ML
029360056 ISOBRANCH 4% - SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 500 ML

029360068 ISOBRANCH 4% - SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 1000 ML

029361019 ISORAM - "4%" FLACONE VETRO SOLUZIONE 250 ML
029361021 ISORAM - "4%" FLACONE VETRO SOLUZIONE 500 ML

029362011 ISOSELECT 8% - SOLUZIONE 8% FLACONE 250 ML
029362023 ISOSELECT 8% - SOLUZIONE 8% FLACONE 500 ML

029363037 ISOPURAMIN NOVUM - SOLUZIONE 8.5% FLACONE 250 ML
029363049 ISOPURAMIN NOVUM - SOLUZIONE 8.5% FLACONE 500 ML
029363052 ISOPURAMIN NOVUM - SOLUZIONE 5% FLACONE 250 ML
029363064 ISOPURAMIN NOVUM - SOLUZIONE 5% FLACONE 500 ML

029364015 ISOESS 5.3% - FLACONE 250 ML
029364027 ISOESS 5.3% - FLACONE 500 ML

029365018 ISOLIV - SOLUZIONE 8% FLAC. VETRO 250 ML
029365020 ISOLIV - SOLUZIONE 8% FLAC. VETRO 500 ML
029365032 ISOLIV - SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 100 ML
029365044 ISOLIV - SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 250 ML
029365057 ISOLIV - SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 500 ML
029365069 ISOLIV - SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 1000 ML

029687011G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 FIALA 1 ML
029687023G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 5 FIALE 1 ML
029687035G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 10 FIALE 1 ML
029687047G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 50 FIALE 1 ML
029687050G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 100 FIALE 1 ML
029687062G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 FIALA 2 ML
029687074G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 5 FIALE 2 ML
029687086G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 10 FIALE 2 ML
029687098G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 50 FIALE 2 ML
029687100G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 100 FIALE 2 ML
029687112G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 FIALA 5 ML
029687124G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 5 FIALE 5 ML
029687136G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 10 FIALE 5 ML
029687148G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 50 FIALE 5 ML
029687151G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 100 FIALE 5 ML
029687163G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 FIALA 10 ML
029687175G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 5 FIALE 10 ML
029687187G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 10 FIALE 10 ML
029687199G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 50 FIALE 10 ML
029687201G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 100 FIALE 10 ML
029687213G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 FIALA 20 ML
029687225G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 5 FIALE 20 ML
029687237G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 10 FIALE 20 ML
029687249G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 50 FIALE 20 ML
029687252G POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO - FORMULA 3 100 FIALE 20 ML

030905018G ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE - SACCA CLEAR-FLEX 3000ML
030905020G ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE - SACCA CLEAR-FLEX 5000ML

030906010G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FLACONE 50 ML
030906022G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FLACONE 100 ML
030906034G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FLACONE 250 ML
030906046G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FLACONE 500 ML
030906059G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030906061G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030906073G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030906085G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030906097G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FIALA 1 ML
030906109G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FIALA 2 ML
030906111G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FIALA 5 ML
030906123G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FIALA 10 ML
030906135G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - FIALA 20 ML
030906147G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
030906150G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
030906162G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
030906174G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
030906186G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML

030906198G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
030906200G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
030906212G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 5 FIALE 1 ML
030906224G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 10 FIALE 1 ML
030906236G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 50 FIALE 1 ML

030906248G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 100 FIALE 1 ML
030906251G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 10 FIALE 2 ML
030906263G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 50 FIALE 2 ML
030906275G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 100 FIALE 2 ML
030906278G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 5 FIALE 5 ML

030906299G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 10 FIALE 5 ML
030906301G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 50 FIALE 5 ML
030906313G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 100 FIALE 5 ML
030906325G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 5 FIALE 10 ML
030906337G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 10 FIALE 10 ML
030906349G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 50 FIALE 10 ML
030906352G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 100 FIALE 10 ML
030906364G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 5 FIALE 20 ML
030906376G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 10 FIALE 20 ML
030906388G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 50 FIALE 20 ML
030906390G ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - 100 FIALE 20 ML

030907012G ADRENALINA - 1 FIALA 0.5 MG/1 ML 1 ML
030907024G ADRENALINA - 5 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030907036G ADRENALINA - 10 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030907048G ADRENALINA - 50 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030907051G ADRENALINA - 100 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030907063G ADRENALINA - 1 FIALA 1 MG/1 ML 1 ML
030907075G ADRENALINA - 5 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML
030907087G ADRENALINA - 10 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML
030907099G ADRENALINA - 50 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML
030907101G ADRENALINA - 100 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML

030908014G ATROPINA SOLFATO - FIALA 0.5 MG/1 ML 1
030908026G ATROPINA SOLFATO - FIALA 1 MG/1 ML 1 ML
030908038G ATROPINA SOLFATO - 5 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030908040G ATROPINA SOLFATO - 10 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030908053G ATROPINA SOLFATO - 50 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030908065G ATROPINA SOLFATO - 100 FIALE 0.5 MG/1 ML 1 ML
030908077G ATROPINA SOLFATO - 5 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML
030908089G ATROPINA SOLFATO - 10 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML
030908091G ATROPINA SOLFATO - 50 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML
030908103G ATROPINA SOLFATO - 100 FIALE 1 MG/1 ML 1 ML

030909016G CALCIO CLORURO - FIALA 500 MG/10 ML 10 ML
030909028G CALCIO CLORURO - FIALA 1000 MG/10 ML 10 ML
030909030G CALCIO CLORURO - 5 FIALE 500 MG/10 ML 10 ML
030909042G CALCIO CLORURO - 10 FIALE 500 MG/10 ML 10 ML
030909055G CALCIO CLORURO - 50 FIALE 500 MG/10 ML 10 ML
030909067G CALCIO CLORURO - 100 FIALE 500 MG/10 ML 10 ML
030909079G CALCIO CLORURO - 5 FIALE 1000 MG/10 ML 10 ML
030909081G CALCIO CLORURO - 10 FIALE 1000 MG/10 ML 10 ML

030909093G CALCIO CLORURO - 50 FIALE 1000 MG/10 ML 10 ML
030909105G CALCIO CLORURO - 100 FIALE 1000 MG/10 ML 10 ML

030910018G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 1 MEQ/ML FIALA 1 ML
030910020G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 1 MEQ/ML FIALA 2 ML
030910032G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 1 MEQ/ML FIALA 5 ML
030910044G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 1 MEQ/ML FIALA 10 ML
030910057G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 1 MEQ/ML FIALA 20 ML
030910069G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 5 FIALE 1 MEQ/1 ML 1 ML
030910071G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 10 FIALE 1 MEQ/1 ML 1 ML
030910083G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 100 FIALE 1 MEQ/1 ML 1 ML
030910095G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 50 FIALE 1 MEQ/1 ML 1 ML
030910107G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML
030910119G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML
030910121G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML

030910133G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML
030910145G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030910158G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030910160G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030910172G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030910184G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030910196G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030910208G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030910210G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030910222G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML
030910234G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML
030910246G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML
030910259G CALCIO E MAGNESIO CLORURO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML

030911010G CALCIO GLUCONATO - 10% FIALA 1 ML
030911022G CALCIO GLUCONATO - 10% FIALA 2 ML
030911034G CALCIO GLUCONATO - 10% FIALA 5 ML
030911046G CALCIO GLUCONATO - 10% FIALA 10 ML
030911059G CALCIO GLUCONATO - 10% FIALA 20 ML
030911061G CALCIO GLUCONATO - 10% 5 FIALE 1 ML
030911073G CALCIO GLUCONATO - 10% 10 FIALE 1 ML
030911085G CALCIO GLUCONATO - 10% 50 FIALE 1 ML
030911097G CALCIO GLUCONATO - 10% 100 FIALE 1 ML
030911109G CALCIO GLUCONATO - 10% 5 FIALE 2 ML
030911111G CALCIO GLUCONATO - 10% 10 FIALE 2 ML
030911123G CALCIO GLUCONATO - 10% 50 FIALE 2 ML
030911135G CALCIO GLUCONATO - 10% 100 FIALE 2 ML
030911147G CALCIO GLUCONATO - 10% 5 FIALE 5 ML
030911150G CALCIO GLUCONATO - 10% 10 FIALE 5 ML
030911162G CALCIO GLUCONATO - 10% 50 FIALE 5 ML
030911174G CALCIO GLUCONATO - 10% 100 FIALE 5 ML
030911186G CALCIO GLUCONATO - 10% 5 FIALE 10 ML
030911198G CALCIO GLUCONATO - 10% 10 FIALE 10 ML
030911200G CALCIO GLUCONATO - 10% 50 FIALE 10 ML
030911212G CALCIO GLUCONATO - 10% 100 FIALE 10 ML
030911224G CALCIO GLUCONATO - 10% 5 FIALE 20 ML
030911236G CALCIO GLUCONATO - 10% 10 FIALE 20 ML
030911248G CALCIO GLUCONATO - 10% 50 FIALE 20 ML
030911251G CALCIO GLUCONATO - 10% 100 FIALE 20 ML

030912012G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" FLACONE 50 ML
030912024G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" FLACONE 100 ML
030912036G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" FLACONE 250 ML
030912048G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" FLACONE 500 ML
030912051G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030912063G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030912075G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030912087G ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030913014G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 50 ML
030913026G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 100 ML
030913038G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 250 ML
030913040G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 500 ML
030913053G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030913065G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030913077G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030913089G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030915019G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - FLACONE 50 ML
030915021G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - FLACONE 100 ML
030915033G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - FLACONE 250 ML
030915045G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - FLACONE 500 ML
030915058G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030915060G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030915072G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030915084G ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030916011G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - FLACONE 50 ML
030916023G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - FLACONE 100 ML
030916035G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - FLACONE 250 ML
030916047G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - FLACONE 500 ML
030916050G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML

030916062G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030916074G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030916086G ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030917013G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - FLACONE 50 ML
030917025G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - FLACONE 100 ML
030917037G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - FLACONE 250 ML
030917049G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - FLACONE 500 ML
030917052G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030917064G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030917076G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030917088G ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030918015G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" FLACONE 50 ML
030918027G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" FLACONE 100 ML
030918039G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" FLACONE 250 ML
030918041G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" FLACONE 500 ML
030918054G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030918066G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030918078G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030918080G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030918092G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" FLACONE 50 ML
030918104G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" FLACONE 100 ML
030918116G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" FLACONE 250 ML
030918128G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" FLACONE 500 ML
030918130G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030918142G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030918155G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030918167G ELETTROLITICA REIDRATANTE - "III" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030919017G ELETTROLITICA SELETTIVA - FLACONE 50 ML
030919029G ELETTROLITICA SELETTIVA - FLACONE 100 ML
030919031G ELETTROLITICA SELETTIVA - FLACONE 250 ML
030919043G ELETTROLITICA SELETTIVA - FLACONE 500 ML
030919056G ELETTROLITICA SELETTIVA - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030919068G ELETTROLITICA SELETTIVA - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030919070G ELETTROLITICA SELETTIVA - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030919082G ELETTROLITICA SELETTIVA - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030920019G FRUTTOSIO - 5% FLACONE 50 ML
030920021G FRUTTOSIO - 5% FLACONE 100 ML
030920033G FRUTTOSIO - 5% FLACONE 250 ML
030920045G FRUTTOSIO - 5% FLACONE 500 ML

030920058G FRUTTOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030920060G FRUTTOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030920072G FRUTTOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030920084G FRUTTOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030920096G FRUTTOSIO - 10% FLACONE 50 ML
030920108G FRUTTOSIO - 10% FLACONE 100 ML
030920110G FRUTTOSIO - 10% FLACONE 250 ML
030920122G FRUTTOSIO - 10% FLACONE 500 ML
030920134G FRUTTOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030920146G FRUTTOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030920159G FRUTTOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML

030920161G FRUTTOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030920173G FRUTTOSIO - 20% FLACONE 50 ML
030920185G FRUTTOSIO - 20% FLACONE 100 ML
030920197G FRUTTOSIO - 20% FLACONE 250 ML
030920209G FRUTTOSIO - 20% FLACONE 500 ML
030920211G FRUTTOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030920223G FRUTTOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030920235G FRUTTOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030920247G FRUTTOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030921011G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - FLACONE 50 ML
030921023G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - FLACONE 100 ML
030921035G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - FLACONE 250 ML
030921047G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - FLACONE 500 ML
030921050G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030921062G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030921074G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030921086G GLICEROLO CON SODIO CLORURO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030922013G GLICINA - 1.5% SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
030922025G GLICINA - 1.5% SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
030922037G GLICINA - 1.5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
030922049G GLICINA - 1.5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
030922052G GLICINA - 1.5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
030922064G GLICINA - 1.5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
030922076G GLICINA - 1.5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
030922088G GLICINA - 1.5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
030922090G GLICINA - 1.5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML

030923015G GLUCOSIO - 5% FLACONE 50 ML
030923027G GLUCOSIO - 5% FLACONE 100 ML
030923039G GLUCOSIO - 5% FLACONE 250 ML
030923041G GLUCOSIO - 5% FLACONE 500 ML
030923066G GLUCOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030923078G GLUCOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030923080G GLUCOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030923092G GLUCOSIO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030923104G GLUCOSIO - 10% FLACONE 50 ML

030923116G GLUCOSIO - 10% FLACONE 100 ML
030923128G GLUCOSIO - 10% FLACONE 250 ML
030923130G GLUCOSIO - 10% FLACONE 500 ML
030923142G GLUCOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030923155G GLUCOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030923167G GLUCOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030923179G GLUCOSIO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030923181G GLUCOSIO - 20% FLACONE 50 ML

030923193G GLUCOSIO - 20% FLACONE 100 ML
030923205G GLUCOSIO - 20% FLACONE 250 ML
030923217G GLUCOSIO - 20% FLACONE 500 ML
030923229G GLUCOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030923231G GLUCOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030923243G GLUCOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030923256G GLUCOSIO - 20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030923268G GLUCOSIO - 30% FLACONE 50 ML
030923270G GLUCOSIO - 30% FLACONE 100 ML
030923282G GLUCOSIO - 30% FLACONE 250 ML
030923294G GLUCOSIO - 30% FLACONE 500 ML
030923306G GLUCOSIO - 30% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030923318G GLUCOSIO - 30% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030923320G GLUCOSIO - 30% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030923332G GLUCOSIO - 30% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030923344G GLUCOSIO - 33% FLACONE 50 ML
030923357G GLUCOSIO - 33% FLACONE 100 ML
030923369G GLUCOSIO - 33% FLACONE 250 ML
030923371G GLUCOSIO - 33% FLACONE 500 ML
030923383G GLUCOSIO - 33% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030923395G GLUCOSIO - 33% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030923407G GLUCOSIO - 33% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030923419G GLUCOSIO - 33% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030923421G GLUCOSIO - 50% FLACONE 50 ML
030923433G GLUCOSIO - 50% FLACONE 100 ML
030923445G GLUCOSIO - 50% FLACONE 250 ML
030923458G GLUCOSIO - 50% FLACONE 500 ML
030923460G GLUCOSIO - 50% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030923472G GLUCOSIO - 50% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030923484G GLUCOSIO - 50% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030923496G GLUCOSIO - 50% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030923508G GLUCOSIO - 5% FIALA 1 ML
030923510G GLUCOSIO - 5% FIALA 2 ML
030923522G GLUCOSIO - 5% FIALA 5 ML
030923534G GLUCOSIO - 5% FIALA 10 ML
030923546G GLUCOSIO - 5% FIALA 20 ML
030923559G GLUCOSIO - 10% FIALA 1 ML
030923561G GLUCOSIO - 10% FIALA 2 ML
030923585G GLUCOSIO - 10% FIALA 5 ML
030923597G GLUCOSIO - 10% FIALA 10 ML
030923609G GLUCOSIO - 10% FIALA 20 ML
030923611G GLUCOSIO - 33% FIALA 1 ML
030923623G GLUCOSIO - 33% FIALA 2 ML
030923635G GLUCOSIO - 33% FIALA 5 ML
030923647G GLUCOSIO - 33% FIALA 10 ML
030923650G GLUCOSIO - 33% FIALA 20 ML

030923686G GLUCOSIO - 5% 50 FIALE 1 ML
030923698G GLUCOSIO - 5% 100 FIALE 1 ML
030923700G GLUCOSIO - 5% 5 FIALE 2 ML
030923712G GLUCOSIO - 5% 10 FIALE 2 ML
030923724G GLUCOSIO - 5% 50 FIALE 2 ML
030923736G GLUCOSIO - 5% 100 FIALE 2 ML
030923748G GLUCOSIO - 5% 5 FIALE 5 ML
030923751G GLUCOSIO - 5% 10 FIALE 5 ML
030923763G GLUCOSIO - 5% 50 FIALE 5 ML
030923775G GLUCOSIO - 5% 100 FIALE 5 ML
030923787G GLUCOSIO - 5% 5 FIALE 10 ML

030923799G GLUCOSIO - 5% 10 FIALE 10 ML
030923801G GLUCOSIO - 5% 50 FIALE 10 ML
030923813G GLUCOSIO - 5% 100 FIALE 10 ML
030923825G GLUCOSIO - 5% 5 FIALE 20 ML
030923837G GLUCOSIO - 5% 10 FIALE 20 ML
030923849G GLUCOSIO - 5% 50 FIALE 20 ML
030923852G GLUCOSIO - 5% 100 FIALE 20 ML
030923864G GLUCOSIO - 10% 5 FIALE 1 ML
030923876G GLUCOSIO - 10% 10 FIALE 1 ML
030923888G GLUCOSIO - 10% 50 FIALE 1 ML
030923890G GLUCOSIO - 10% 100 FIALE 1 ML
030923902G GLUCOSIO - 10% 5 FIALE 2 ML
030923914G GLUCOSIO - 10% 10 FIALE 2 ML
030923926G GLUCOSIO - 10% 50 FIALE 2 ML
030923938G GLUCOSIO - 10% 100 FIALE 2 ML
030923940G GLUCOSIO - 10% 5 FIALE 5 ML
030923953G GLUCOSIO - 10% 10 FIALE 5 ML
030923965G GLUCOSIO - 10% 50 FIALE 5 ML
030923977G GLUCOSIO - 10% 100 FIALE 5 ML
030923989G GLUCOSIO - 10% 5 FIALE 10 ML
030923991G GLUCOSIO - 10% 10 FIALE 10 ML

030924017G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" FLACONE 50 ML
030924029G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" FLACONE 100 ML
030924031G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" FLACONE 250 ML
030924043G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" FLACONE 500 ML
030924056G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030924068G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030924070G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030924082G GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030925010G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" FLACONE 50 ML
030925022G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" FLACONE 100 ML
030925034G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" FLACONE 250 ML
030925046G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" FLACONE 500 ML
030925059G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030925061G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030925073G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030925085G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030925097G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" FLACONE 50 ML
030925109G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" FLACONE 100 ML
030925111G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" FLACONE 250 ML

030925123G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" FLACONE 500 ML
030925135G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030925147G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030925150G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030925162G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "II" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030925174G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" FLACONE 50 ML
030925186G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" FLACONE 100 ML
030925198G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" FLACONE 250 ML
030925200G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" FLACONE 500 ML
030925212G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030925224G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030925236G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030925248G GLUCOSIO E SODIO CLORURO - "III" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030927014G MAGNESIO SOLFATO - FIALA 1 G/10 ML
030927026G MAGNESIO SOLFATO - FIALA 2 G/10 ML
030927038G MAGNESIO SOLFATO - FIALA 2.5/10 ML
030927040G MAGNESIO SOLFATO - 5 FIALE 1 G/10 ML
030927053G MAGNESIO SOLFATO - 10 FIALE 1 G/10 ML
030927065G MAGNESIO SOLFATO - 50 FIALE 1 G/10 ML
030927077G MAGNESIO SOLFATO - 100 FIALE 1 G/10 ML
030927089G MAGNESIO SOLFATO - 5 FIALE 1 G/10 ML
030927091G MAGNESIO SOLFATO - 10 FIALE 2 G/10 ML
030927103G MAGNESIO SOLFATO - 50 FIALE 2 G/10 ML
030927115G MAGNESIO SOLFATO - 100 FIALE 2 G/10 ML
030927127G MAGNESIO SOLFATO - 5 FIALE 2.5 G/10 ML
030927139G MAGNESIO SOLFATO - 10 FIALE 2.5 G/10 ML
030927141G MAGNESIO SOLFATO - 50 FIALE 2.5 G/10 ML
030927154G MAGNESIO SOLFATO - 100 FIALE 2.5 G/10 ML

030928016G MANNITOLO - 5% FLACONE 50 ML
030928028G MANNITOLO - 5% FLACONE 100 ML
030928030G MANNITOLO - 5% FLACONE 250 ML
030928042G MANNITOLO - 5% FLACONE 500 ML
030928055G MANNITOLO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030928067G MANNITOLO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030928079G MANNITOLO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030928081G MANNITOLO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030928093G MANNITOLO - 10% FLACONE 50 ML
030928105G MANNITOLO - 10% FLACONE 100 ML
030928117G MANNITOLO - 10% FLACONE 250 ML
030928129G MANNITOLO - 10% FLACONE 500 ML
030928131G MANNITOLO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030928143G MANNITOLO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030928156G MANNITOLO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030928168G MANNITOLO - 10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030928170G MANNITOLO - 18% FLACONE 50 ML
030928182G MANNITOLO - 18% FLACONE 100 ML
030928194G MANNITOLO - 18% FLACONE 250 ML
030928206G MANNITOLO - 18% FLACONE 500 ML
030928218G MANNITOLO - 18% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030928220G MANNITOLO - 18% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030928232G MANNITOLO - 18% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030928244G MANNITOLO - 18% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030929018G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
030929020G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
030929032G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
030929044G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
030929057G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
030929069G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
030929071G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
030929083G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
030929095G MANNITOLO E SORBITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML

030931012G OLIO DI VASELINA STERILE - FIALA 10 ML
030931024G OLIO DI VASELINA STERILE - 5 FIALE 10 ML
030931036G OLIO DI VASELINA STERILE - 10 FIALE 10 ML
030931048G OLIO DI VASELINA STERILE - 50 FIALE 10 ML
030931051G OLIO DI VASELINA STERILE - 100 FIALE 10 ML

030933016G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 FIALA 1 ML
030933028G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 FIALA 2 ML
030933030G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 FIALA 5 ML
030933042G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 FIALA 10 ML
030933055G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 FIALA 20 ML
030933067G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 FIALA 1 ML
030933079G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 FIALA 2 ML
030933081G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 FIALA 5 ML
030933093G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 FIALA 10 ML
030933105G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 FIALA 20 ML
030933168G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 5 FIALE 1 ML
030933170G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 10 FIALE 1 ML
030933182G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 50 FIALE 1 ML
030933194G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 100 FIALE 1 ML

030933206G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 5 FIALE 2 ML
030933218G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 10 FIALE 2 ML
030933220G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 50 FIALE 2 ML
030933232G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 100 FIALE 2 ML
030933244G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 5 FIALE 5 ML
030933257G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 10 FIALE 5 ML
030933269G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 50 FIALE 5 ML
030933271G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 100 FIALE 5 ML
030933283G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 5 FIALE 10 ML
030933295G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 10 FIALE 10 ML
030933307G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 50 FIALE 10 ML
030933319G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 100 FIALE 10 ML
030933321G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 5 FIALE 20 ML
030933333G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 10 FIALE 20 ML
030933345G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 50 FIALE 20 ML
030933358G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 1 100 FIALE 20 ML
030933360G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 5 FIALE 5 ML
030933372G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 5 FIALE 1 ML
030933384G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 10 FIALE 1 ML
030933396G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 50 FIALE 5 ML
030933408G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 50 FIALE 1 ML
030933410G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 100 FIALE 1 ML
030933422G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 5 FIALE 2 ML
030933434G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 10 FIALE 2 ML
030933446G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 50 FIALE 2 ML
030933459G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 100 FIALE 2 ML
030933461G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 10 FIALE 5 ML

030933473G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 100 FIALE 5 ML
030933485G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 5 FIALE 10 ML
030933497G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 10 FIALE 10 ML
030933509G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 50 FIALE 10 ML
030933511G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 100 FIALE 10 ML
030933523G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 5 FIALE 20 ML
030933535G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 10 FIALE 20 ML
030933547G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 50 FIALE 20 ML
030933550G POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO - FORMULA 2 100 FIALE 20 ML

030934018G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FIALA 1 ML
030934020G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FIALA 2 ML
030934032G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FIALA 5 ML
030934044G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FIALA 10 ML
030934057G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FIALA 20 ML
030934069G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FLACONE 37.5 ML

030934071G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FLACONE 45 ML
030934083G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FLACONE 75 ML
030934095G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 FLACONE 90 ML
030934107G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 5 FIALE 1 ML
030934119G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 10 FIALE 1 ML
030934121G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 50 FIALE 1 ML
030934133G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 100 FIALE 1 ML
030934145G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 5 FIALE 2 ML
030934309G POTASSIO CLORURO - 75 MEQ/L FLACONE 50 ML
030934158G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 10 FIALE 2 ML
030934160G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 50 FIALE 2 ML
030934172G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 100 FIALE 2 ML
030934184G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 5 FIALE 5 ML
030934196G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 10 FIALE 5 ML
030934208G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 50 FIALE 5 ML
030934210G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 100 FIALE 5 ML
030934222G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 5 FIALE 10 ML
030934234G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 10 FIALE 10 ML
030934246G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 50 FIALE 10 ML
030934259G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 100 FIALE 10 ML
030934261G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 5 FIALE 20 ML
030934273G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 10 FIALE 20 ML
030934285G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 50 FIALE 20 ML
030934297G POTASSIO CLORURO - FORMULA 4 100 FIALE 20 ML

030935011G POTASSIO FOSFATO - 2 MEQ/ML FIALA 1 ML
030935023G POTASSIO FOSFATO - 2 MEQ/ML FIALA 2 ML
030935035G POTASSIO FOSFATO - 2 MEQ/ML FIALA 5 ML
030935047G POTASSIO FOSFATO - 2 MEQ/ML FIALA 10 ML

030935050G POTASSIO FOSFATO - 2 MEQ/ML FIALA 20 ML
030935062G POTASSIO FOSFATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030935074G POTASSIO FOSFATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030935086G POTASSIO FOSFATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030935098G POTASSIO FOSFATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030935100G POTASSIO FOSFATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030935112G POTASSIO FOSFATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030935124G POTASSIO FOSFATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030935136G POTASSIO FOSFATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030935148G POTASSIO FOSFATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030935151G POTASSIO FOSFATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030935163G POTASSIO FOSFATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030935175G POTASSIO FOSFATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030935187G POTASSIO FOSFATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030935199G POTASSIO FOSFATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030935201G POTASSIO FOSFATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030935213G POTASSIO FOSFATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030935225G POTASSIO FOSFATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030935237G POTASSIO FOSFATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030935249G POTASSIO FOSFATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030935252G POTASSIO FOSFATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML

030936013G POTASSIO LATTATO - 2 MEQ/ML FIALA 1 ML
030936025G POTASSIO LATTATO - 2 MEQ/ML FIALA 2 ML
030936037G POTASSIO LATTATO - 2 MEQ/ML FIALA 5 ML
030936049G POTASSIO LATTATO - 2 MEQ/ML FIALA 10 ML
030936052G POTASSIO LATTATO - 2 MEQ/ML FIALA 20 ML
030936064G POTASSIO LATTATO - 5 FIALE 2 MEQ/1 ML 1 ML

030936076G POTASSIO LATTATO - 10 FIALE 2 MEQ/1 ML 1 ML
030936088G POTASSIO LATTATO - 50 FIALE 2 MEQ/1 ML 1 ML
030936090G POTASSIO LATTATO - 100 FIALE 2 MEQ/1 ML 1 ML
030936102G POTASSIO LATTATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030936114G POTASSIO LATTATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030936126G POTASSIO LATTATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030936138G POTASSIO LATTATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030936140G POTASSIO LATTATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030936153G POTASSIO LATTATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030936165G POTASSIO LATTATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030936177G POTASSIO LATTATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030936189G POTASSIO LATTATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030936191G POTASSIO LATTATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030936203G POTASSIO LATTATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030936215G POTASSIO LATTATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030936227G POTASSIO LATTATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030936239G POTASSIO LATTATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030936241G POTASSIO LATTATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030936254G POTASSIO LATTATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML

030937015G RINGER - FLACONE 50 ML
030937027G RINGER - FLACONE 100 ML
030937039G RINGER - FLACONE 250 ML
030937041G RINGER - FLACONE 500 ML
030937054G RINGER - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030937066G RINGER - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML

030937078G RINGER - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030937080G RINGER - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030938017G RINGER ACETATO - FLACONE 50 ML
030938029G RINGER ACETATO - FLACONE 100 ML
030938031G RINGER ACETATO - FLACONE 250 ML
030938043G RINGER ACETATO - FLACONE 500 ML
030938056G RINGER ACETATO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030938068G RINGER ACETATO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030938070G RINGER ACETATO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030938082G RINGER ACETATO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030939019G RINGER LATTATO - FLACONE 50 ML
030939021G RINGER LATTATO - FLACONE 100 ML
030939033G RINGER LATTATO - FLACONE 250 ML
030939045G RINGER LATTATO - FLACONE 500 ML
030939058G RINGER LATTATO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030939060G RINGER LATTATO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030939072G RINGER LATTATO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030939084G RINGER LATTATO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030939096G RINGER LATTATO - SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
030939108G RINGER LATTATO - SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
030939110G RINGER LATTATO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- FLEX 2000 ML
030939122G RINGER LATTATO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- FLEX 2500 ML
030939134G RINGER LATTATO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- FLEX 3500 ML
030939146G RINGER LATTATO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- FLEX 4000 ML
030939159G RINGER LATTATO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- FLEX 4500 ML
030939161G RINGER LATTATO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- FLEX 5500 ML
030939173G RINGER LATTATO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- FLEX 6000 ML

030940011G SODIO BICARBONATO - 1 MEQ/ML FIALA 1 ML
030940023G SODIO BICARBONATO - 1 MEQ/ML FIALA 2 ML
030940035G SODIO BICARBONATO - 1 MEQ/ML FIALA 5 ML
030940047G SODIO BICARBONATO - 1 MEQ/ML FIALA 10 ML
030940050G SODIO BICARBONATO - 1 MEQ/ML FIALA 20 ML
030940062G SODIO BICARBONATO - 1.4% FLACONE 50 ML
030940074G SODIO BICARBONATO - 1.4% FLACONE 100 ML
030940086G SODIO BICARBONATO - 1.4% FLACONE 250 ML
030940098G SODIO BICARBONATO - 1.4% FLACONE 500 ML
030940100G SODIO BICARBONATO - 1.4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030940112G SODIO BICARBONATO - 1.4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030940124G SODIO BICARBONATO - 1.4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030940136G SODIO BICARBONATO - 1.4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030940148G SODIO BICARBONATO - 8.4% FLACONE 50 ML
030940151G SODIO BICARBONATO - 8.4% FLACONE 100 ML
030940163G SODIO BICARBONATO - 8.4% FLACONE 250 ML
030940175G SODIO BICARBONATO - 8.4% FLACONE 500 ML
030940187G SODIO BICARBONATO - 8.4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030940199G SODIO BICARBONATO - 8.4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030940201G SODIO BICARBONATO - 8.4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030940213G SODIO BICARBONATO - 8.4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

030940225G SODIO BICARBONATO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030940237G SODIO BICARBONATO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030940249G SODIO BICARBONATO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030940252G SODIO BICARBONATO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030940264G SODIO BICARBONATO - 5% FLACONE 50 ML
030940276G SODIO BICARBONATO - 5% FLACONE 100 ML
030940288G SODIO BICARBONATO - 5% FLACONE 250 ML
030940290G SODIO BICARBONATO - 5% FLACONE 500 ML
030940302G SODIO BICARBONATO - 7.5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030940314G SODIO BICARBONATO - 7.5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030940326G SODIO BICARBONATO - 7.5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030940338G SODIO BICARBONATO - 7.5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030940340G SODIO BICARBONATO - 7.5% FLACONE 50 ML
030940353G SODIO BICARBONATO - 7.5% FLACONE 100 ML
030940365G SODIO BICARBONATO - 7.5% FLACONE 250 ML
030940377G SODIO BICARBONATO - 7.5% FLACONE 500 ML
030940389G SODIO BICARBONATO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 1 ML
030940391G SODIO BICARBONATO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 1 ML
030940403G SODIO BICARBONATO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 1 ML
030940415G SODIO BICARBONATO - 100 FIALE 1 MEQ/ML
030940427G SODIO BICARBONATO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML
030940439G SODIO BICARBONATO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML
030940441G SODIO BICARBONATO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML
030940454G SODIO BICARBONATO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 2 ML
030940466G SODIO BICARBONATO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030940478G SODIO BICARBONATO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030940480G SODIO BICARBONATO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030940492G SODIO BICARBONATO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 5 ML
030940504G SODIO BICARBONATO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030940516G SODIO BICARBONATO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030940528G SODIO BICARBONATO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030940530G SODIO BICARBONATO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 10 ML
030940542G SODIO BICARBONATO - 5 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML
030940555G SODIO BICARBONATO - 10 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML
030940567G SODIO BICARBONATO - 50 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML
030940579G SODIO BICARBONATO - 100 FIALE 1 MEQ/ML 20 ML

030941013G SODIO CITRATO - 3.8% FIALA 1 ML
030941025G SODIO CITRATO - 3.8% FIALA 2 ML
030941037G SODIO CITRATO - 3.8% FIALA 5 ML
030941049G SODIO CITRATO - 3.8% FIALA 10 ML
030941052G SODIO CITRATO - 3.8% FIALA 20 ML
030941064G SODIO CITRATO - 3.8% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030941076G SODIO CITRATO - 3.8% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030941088G SODIO CITRATO - 3.8% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030941090G SODIO CITRATO - 3.8% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030941102G SODIO CITRATO - 3.8% FLACONE 50 ML
030941114G SODIO CITRATO - 3.8% FLACONE 100 ML
030941126G SODIO CITRATO - 3.8% FLACONE 250 ML
030941138G SODIO CITRATO - 3.8% FLACONE 500 ML
030941140G SODIO CITRATO - 3.8% 5 FIALE 1 ML
030941153G SODIO CITRATO - 3.8% 10 FIALE 1 ML
030941165G SODIO CITRATO - 3.8% 50 FIALE 1 ML
030941177G SODIO CITRATO - 3.8% 100 FIALE 1 ML

030941189G SODIO CITRATO - 3.8% 5 FIALE 2 ML
030941191G SODIO CITRATO - 3.8% 10 FIALE 2 ML
030941203G SODIO CITRATO - 3.8% 50 FIALE 2 ML
030941215G SODIO CITRATO - 3.8% 100 FIALE 2 ML
030941227G SODIO CITRATO - 3.8% 5 FIALE 5 ML
030941239G SODIO CITRATO - 3.8% 10 FIALE 5 ML
030941241G SODIO CITRATO - 3.8% 50 FIALE 5 ML
030941254G SODIO CITRATO - 3.8% 100 FIALE 5 ML
030941266G SODIO CITRATO - 3.8% 5 FIALE 10 ML
030941278G SODIO CITRATO - 3.8% 10 FIALE 10 ML
030941280G SODIO CITRATO - 3.8% 50 FIALE 10 ML
030941292G SODIO CITRATO - 3.8% 100 FIALE 10 ML
030941304G SODIO CITRATO - 3.8% 5 FIALE 20 ML
030941316G SODIO CITRATO - 3.8% 10 FIALE 20 ML
030941328G SODIO CITRATO - 3.8% 50 FIALE 20 ML
030941330G SODIO CITRATO - 3.8% 100 FIALE 20 ML

030942015G SODIO CLORURO - 0.9% FLACONE 50 ML
030942027G SODIO CLORURO - 0.9% FLACONE 100 ML
030942039G SODIO CLORURO - 0.9% FLACONE 250 ML
030942041G SODIO CLORURO - 0.9% FLACONE 500 ML
030942054G SODIO CLORURO - 0.9% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030942066G SODIO CLORURO - 0.9% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030942078G SODIO CLORURO - 0.9% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030942080G SODIO CLORURO - 0.9% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030942092G SODIO CLORURO - 5% FLACONE 50 ML
030942104G SODIO CLORURO - 5% FLACONE 100 ML
030942116G SODIO CLORURO - 5% FLACONE 250 ML
030942128G SODIO CLORURO - 5% FLACONE 500 ML
030942130G SODIO CLORURO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030942142G SODIO CLORURO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030942155G SODIO CLORURO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030942167G SODIO CLORURO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030942179G SODIO CLORURO - 5% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
030942181G SODIO CLORURO - 0.9% SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
030942193G SODIO CLORURO - 0.9% SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
030942205G SODIO CLORURO - FIALA 20 MEQ/10 ML 10 ML
030942217G SODIO CLORURO - 0.9% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
030942229G SODIO CLORURO - 0.9% FIALA 1 ML
030942231G SODIO CLORURO - 0.9% FIALA 2 ML

030942243G SODIO CLORURO - 0.9% FIALA 5 ML
030942256G SODIO CLORURO - 0.9% FIALA 10 ML
030942268G SODIO CLORURO - 0.9% FIALA 20 ML
030942270G SODIO CLORURO - 0.9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
030942282G SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
030942294G SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
030942306G SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML

030942318G SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
030942320G SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
030942332G SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
030942369G SODIO CLORURO - 0.9% 50 FIALE 1 ML
030942371G SODIO CLORURO - 0.9% 100 FIALE 1 ML
030942383G SODIO CLORURO - 0.9% 5 FIALE 2 ML
030942395G SODIO CLORURO - 0.9% 10 FIALE 2 ML
030942407G SODIO CLORURO - 0.9% 50 FIALE 2 ML
030942419G SODIO CLORURO - 0.9% 100 FIALE 2 ML
030942421G SODIO CLORURO - 0.9% 5 FIALE 5 ML
030942433G SODIO CLORURO - 0.9% 10 FIALE 5 ML
030942445G SODIO CLORURO - 0.9% 50 FIALE 5 ML
030942458G SODIO CLORURO - 0.9% 100 FIALE 5 ML
030942460G SODIO CLORURO - 0.9% 5 FIALE 10 ML
030942472G SODIO CLORURO - 0.9% 10 FIALE 10 ML
030942484G SODIO CLORURO - 0.9% 50 FIALE 10 ML
030942496G SODIO CLORURO - 0.9% 100 FIALE 10 ML
030942508G SODIO CLORURO - 0.9% 5 FIALE 20 ML
030942510G SODIO CLORURO - 0.9% 10 FIALE 20 ML
030942522G SODIO CLORURO - 0.9% 50 FIALE 20 ML
030942534G SODIO CLORURO - 0.9% 100 FIALE 20 ML
030942546G SODIO CLORURO - 5 FIALE 20 MEQ/10 ML 10 ML
030942559G SODIO CLORURO - 10 FIALE 20 MEQ/10 ML 10 ML
030942561G SODIO CLORURO - 50 FIALE 20 MEQ/10 ML 10 ML
030942573G SODIO CLORURO - 100 FIALE 20 MEQ/10 ML 10 ML

030943017G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 2 MEQ/ML FIALA 1 ML
030943029G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 2 MEQ/ML FIALA 2 ML
030943031G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 2 MEQ/ML FIALA 5 ML
030943043G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 2 MEQ/ML FIALA 10 ML
030943056G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 2 MEQ/ML FIALA 20 ML
030943068G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030943070G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030943082G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030943094G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML
030943106G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030943118G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030943120G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030943132G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML
030943144G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030943157G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030943169G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030943171G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 5 ML
030943183G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030943195G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030943207G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030943219G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML
030943221G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 5 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030943233G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 10 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030943245G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 50 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML
030943258G SODIO E POTASSIO BICARBONATO - 100 FIALE 2 MEQ/ML 20 ML

030944019G SODIO LATTATO - 1.87% FLACONE 50 ML
030944021G SODIO LATTATO - 1.87% FLACONE 100 ML
030944033G SODIO LATTATO - 1.87% FLACONE 250 ML
030944045G SODIO LATTATO - 1.87% FLACONE 500 ML
030944058G SODIO LATTATO - 1.87% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
030944060G SODIO LATTATO - 1.87% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
030944072G SODIO LATTATO - 1.87% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
030944084G SODIO LATTATO - 1.87% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
030944096G SODIO LATTATO - FORMULA 8 FIALE 1 ML
030944108G SODIO LATTATO - FORMULA 8 FIALE 2 ML
030944110G SODIO LATTATO - FORMULA 8 FIALE 5 ML
030944122G SODIO LATTATO - FORMULA 8 FIALE 10 ML
030944134G SODIO LATTATO - FORMULA 8 FIALE 20 ML
030944146G SODIO LATTATO - FORMULA 8 5 FIALE 1 ML
030944159G SODIO LATTATO - FORMULA 8 10 FIALE 1 ML
030944161G SODIO LATTATO - FORMULA 8 50 FIALE 1 ML
030944173G SODIO LATTATO - FORMULA 8 100 FIALE 1 ML
030944185G SODIO LATTATO - FORMULA 8 5 FIALE 2 ML
030944197G SODIO LATTATO - FORMULA 8 10 FIALE 2 ML
030944209G SODIO LATTATO - FORMULA 8 50 FIALE 2 ML
030944211G SODIO LATTATO - FORMULA 8 100 FIALE 2 ML
030944223G SODIO LATTATO - FORMULA 8 5 FIALE 5 ML
030944235G SODIO LATTATO - FORMULA 8 10 FIALE 5 ML
030944247G SODIO LATTATO - FORMULA 8 50 FIALE 5 ML
030944250G SODIO LATTATO - FORMULA 8 100 FIALE 5 ML
030944262G SODIO LATTATO - FORMULA 8 5 FIALE 10 ML
030944274G SODIO LATTATO - FORMULA 8 10 FIALE 10 ML
030944286G SODIO LATTATO - FORMULA 8 50 FIALE 10 ML
030944298G SODIO LATTATO - FORMULA 8 100 FIALE 10 ML
030944300G SODIO LATTATO - FORMULA 8 5 FIALE 20 ML
030944312G SODIO LATTATO - FORMULA 8 10 FIALE 20 ML
030944324G SODIO LATTATO - FORMULA 8 50 FIALE 20 ML
030944336G SODIO LATTATO - FORMULA 8 100 FIALE 20 ML

031237011G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 50 ML
031237023G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 100 ML
031237035G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 250 ML
031237047G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 500 ML
031237050G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
031237062G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
031237074G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
031237086G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

031238013G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 50 ML
031238025G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 100 ML
031238037G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 250 ML
031238049G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - FLACONE 500 ML
031238052G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
031238064G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
031238076G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
031238088G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

031239015G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 50 ML
031239027G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 100 ML
031239039G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 250 ML

031239041G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - FLACONE 500 ML
031239054G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
031239066G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
031239078G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
031239080G ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

031241019G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEARFLEX 3000 ML
031241021G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEARFLEX 5000 ML
031241033G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031241045G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031241058G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031241060G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031241072G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031241084G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031241096G GLICINA CON MANNITOLO - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML

031243013G RINGER CON GLUCOSIO - FLACONE 50 ML
031243025G RINGER CON GLUCOSIO - FLACONE 100 ML
031243037G RINGER CON GLUCOSIO - FLACONE 250 ML

031243049G RINGER CON GLUCOSIO - FLACONE 500 ML
031243052G RINGER CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
031243064G RINGER CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
031243076G RINGER CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
031243088G RINGER CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

031244015G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - FLACONE 50 ML
031244027G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - FLACONE 100 ML
031244039G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - FLACONE 250 ML
031244041G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - FLACONE 500 ML
031244054G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 100 ML
031244066G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 250 ML
031244078G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 500 ML
031244080G RINGER ACETATO CON GLUCOSIO - SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML

031508017G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML
031508029G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 1500 ML
031508031G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031508043G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031508056G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031508068G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031508070G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031508082G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031508094G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031508106G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031508118G SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML

031509019G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 2000 ML
031509021G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 3000 ML
031509033G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 5000 ML
031509045G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 5500 ML
031509058G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 2500 ML
031509060G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 3500 ML
031509072G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 4000 ML
031509084G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 4500 ML
031509096G SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR- FLEX 6000 ML

031510011G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031510023G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031510035G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031510047G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031510050G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031510062G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031510074G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031510086G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031510098G SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) – SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML

031511013G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031511025G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031511037G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031511049G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031511052G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031511064G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031511076G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031511088G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031511090G SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML

031512015G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031512027G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031512039G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3000 ML
031512041G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3500 ML
031512054G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 5000 ML
031512066G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10000 ML

031512078G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10700 ML
031512080G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031512092G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031512104G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031512116G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031512128G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031512130G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031512142G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
031512155G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML
031512167G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML
031512179G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML
031512181G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML
031512193G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML
031512205G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML
031512217G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML
031512229G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML
031512231G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML
031512243G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML
031512256G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2000 ML
031512268G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2500 ML
031512270G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4000 ML
031512282G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4500 ML
031512294G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6000 ML
031512306G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 5500 ML
031512318G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6500 ML
031512320G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7000 ML
031512332G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7500 ML

031512344G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8000 ML
031512357G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8500 ML
031512369G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9000 ML
031512371G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9500 ML

031512383G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10000 ML
031512395G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10500 ML
031512407G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11000 ML
031512419G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11500 ML
031512421G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 12000 ML

031515012G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031515024G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031515036G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3000 ML
031515048G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3500 ML
031515051G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 5000 ML
031515063G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10000 ML
031515075G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10700 ML
031515087G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031515099G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031515101G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031515113G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031515125G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031515137G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031515149G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
031515152G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML
031515164G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML
031515176G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML

031515188G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML
031515190G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML
031515202G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML
031515214G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML
031515226G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML
031515238G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML
031515240G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML
031515253G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2000 ML
031515265G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2500 ML
031515277G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4000 ML
031515289G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4500 ML
031515291G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 5500 ML
031515303G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6000 ML
031515315G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6500 ML
031515327G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7000 ML
031515339G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7500 ML
031515341G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8000 ML
031515354G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8500 ML
031515366G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9000 ML
031515378G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9500 ML
031515380G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10000 ML
031515392G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10500 ML
031515404G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11000 ML
031515416G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11500 ML
031515428G SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 12000 ML

031516014G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML

031516026G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031516038G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3000 ML
031516040G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3500 ML
031516053G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 5000 ML
031516065G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10000 ML
031516077G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10700 ML
031516089G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML

031516091G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031516103G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031516115G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031516127G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031516139G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031516141G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
031516154G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML
031516166G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML
031516178G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML
031516180G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML
031516192G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML
031516204G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML
031516216G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML
031516228G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML
031516230G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML
031516242G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML
031516255G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2000 ML
031516267G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2500 ML
031516279G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4000 ML
031516281G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4500 ML

031516293G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6000 ML
031516305G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 5500 ML
031516317G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6500 ML
031516329G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7000 ML
031516331G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7500 ML
031516343G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8000 ML
031516356G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8500 ML
031516368G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9000 ML
031516370G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9500 ML
031516382G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10000 ML
031516394G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10500 ML
031516406G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11000 ML
031516418G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11500 ML
031516420G SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 12000 ML

031518018G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031518020G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031518032G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3000 ML
031518044G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3500 ML
031518057G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 5000 ML
031518069G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10000 ML
031518071G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10700 ML
031518083G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031518095G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031518107G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031518119G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031518121G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML

031518133G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031518145G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
031518158G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML
031518160G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML
031518172G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML
031518184G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML
031518196G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML
031518208G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML
031518210G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML
031518222G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML

031518234G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML
031518246G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML
031518259G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2000 ML
031518261G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2500 ML
031518273G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4000 ML
031518285G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4500 ML
031518297G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6000 ML
031518309G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 5500 ML
031518311G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6500 ML
031518323G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7000 ML
031518335G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7500 ML
031518347G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8000 ML
031518350G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8500 ML
031518362G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9000 ML
031518374G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9500 ML
031518386G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10000 ML
031518398G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10500 ML
031518400G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11000 ML
031518412G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11500 ML
031518424G SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 12000 ML

031521014G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031521026G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031521038G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031521040G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031521053G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031521065G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031521077G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031521089G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031521091G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
031521103G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML
031521115G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML
031521127G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML
031521139G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML
031521141G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML
031521154G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML
031521166G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML
031521178G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML
031521180G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML
031521192G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML
031521204G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2000 ML
031521216G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2500 ML
031521228G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 3000 ML
031521230G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 3500 ML
031521242G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4000 ML
031521255G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4500 ML
031521267G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 5500 ML
031521279G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 5000 ML
031521281G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6000 ML

031521293G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6500 ML
031521305G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7000 ML
031521317G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7500 ML
031521329G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8000 ML
031521331G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8500 ML
031521343G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9000 ML
031521356G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9500 ML
031521368G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10000 ML

031521370G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10500 ML
031521382G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11000 ML
031521394G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11500 ML
031521406G SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 12000 ML

031522016G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML
031522028G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML
031522030G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3000 ML
031522042G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 3500 ML
031522055G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 5000 ML
031522067G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10000 ML
031522079G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINI 10700 ML
031522081G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML
031522093G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML
031522105G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML
031522117G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML
031522129G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML
031522131G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML
031522143G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML
031522156G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML
031522168G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML
031522170G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML
031522182G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML
031522194G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML
031522206G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML

031522218G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML
031522220G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML
031522232G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML
031522244G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML
031522257G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2000 ML
031522269G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 2500 ML
031522271G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4000 ML
031522283G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 4500 ML
031522295G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6000 ML
031522307G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 5500 ML
031522319G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 6500 ML
031522321G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7000 ML
031522333G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 7500 ML
031522345G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8000 ML
031522358G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 8500 ML
031522360G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9000 ML
031522372G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 9500 ML
031522384G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10000 ML
031522396G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 10500 ML
031522408G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11000 ML
031522410G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 11500 ML
031522422G SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) - FUSTINO 12000 ML

032390015G GLUCOSIO - 10% 50 FIALE 10 ML
032390027G GLUCOSIO - 10% 100 FIALE 10 ML
032390039G GLUCOSIO - 10% 5 FIALE 20 ML
032390041G GLUCOSIO - 10% 10 FIALE 20 ML
032390054G GLUCOSIO - 10% 50 FIALE 20 ML
032390066G GLUCOSIO - 10% 100 FIALE 20 ML
032390078G GLUCOSIO - 33% 5 FIALE 1 ML
032390080G GLUCOSIO - 33% 10 FIALE 1 ML
032390092G GLUCOSIO - 33% 50 FIALE 1 ML

032390104G GLUCOSIO - 33% 100 FIALE 1 ML
032390116G GLUCOSIO - 33% 5 FIALE 2 ML
032390128G GLUCOSIO - 33% 10 FIALE 2 ML
032390130G GLUCOSIO - 33% 50 FIALE 2 ML
032390142G GLUCOSIO - 33% 100 FIALE 2 ML
032390155G GLUCOSIO - 33% 5 FIALE 5 ML
032390167G GLUCOSIO - 33% 10 FIALE 5 ML
032390179G GLUCOSIO - 33% 50 FIALE 5 ML
032390181G GLUCOSIO - 33% 100 FIALE 5 ML
032390193G GLUCOSIO - 33% 5 FIALE 10 ML
032390205G GLUCOSIO - 33% 10 FIALE 10 ML
032390217G GLUCOSIO - 33% 50 FIALE 10 ML
032390229G GLUCOSIO - 33% 100 FIALE 10 ML
032390231G GLUCOSIO - 33% 5 FIALE 20 ML
032390243G GLUCOSIO - 33% 10 FIALE 20 ML
032390256G GLUCOSIO - 33% 50 FIALE 20 ML
032390268G GLUCOSIO - 33% 100 FIALE 20 ML

98A8295

SECONDA UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli studi - sede Bicocca, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, con oneri a carico medesima Seconda Università e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N16X - diritto processuale penale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, presso la Seconda Università degli studi di Milano - sede Bicocca, viale Sarca n. 202, allegando certificato di servizi dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8297

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Rettifica dell'indirizzo di un membro del comitato di sorveglianza della cooperativa «Funghi Trentini» soc. coop. a r.l., in Rovereto.

Con deliberazione n. 1368 del 10 settembre 1998, la giunta regionale ha disposto la rettifica dell'indirizzo dell'avv. Dario De Carli, membro del comitato di sorveglianza della cooperativa «Funghi Trentini» soc. coop. a r.l., in Rovereto, loc. Navesel, 19, riportato nel testo della propria deliberazione n. 1255 del 5 agosto 1998, nel modo seguente:

da «Via Guardini, 4/1» a «via Giardini, 4/1».

98A8299

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di solidarietà sociale Alto Adige soc. coop. a r.l. - Genossenschaft für Soziale Solidarität Südtirol Gen. M.B.H», in Bolzano, e nomina del liquidatore.

Con deliberazione n. 1367 del 10 settembre 1998, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Cooperativa di solidarietà sociale Alto Adige soc. coop. a r.l. - Genossenschaft für Soziale Solidarität Südtirol Gen. M.B.H», con sede in Bolzano, corso Libertà, 42, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Leonardo Macchia, con studio in Bolzano, corso Libertà 36.

98A8300

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Trasferimento delle autorizzazioni all'utilizzo delle acque minerali denominate «Fonte Chiara», «S. Andrea» e «S. Andrea - Fonte Lidia».

Con determinazione n. 007168 del 20 luglio 1998 del Direttore generale sanità e servizi sociali sono state intestate alla società S. Andrea S.p.a., con sede in Milano, viale Europa, 78, e stabilimento in S. Andrea Bagni di Medesano, via Giovanni XXIII (Parma) - partita IVA e codice fiscale n. 12457510159, le autorizzazioni all'utilizzo delle acque minerali naturali denominate «Fonte Chiara», «S. Andrea» e «S. Andrea - Fonte Lidia», precedentemente rilasciate alla società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza, via IV Novembre, 132.

98A8298

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.